



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF  
**Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC**  
Basi

CH-3003 Bern, BAZG, DBGL/ZOVE

## Speditori e destinatari autorizzati

Collaboratore/trice: brw  
Berna, 15. febbraio 2024

### **Regime di transito / dichiarazione delle merci per il transito: cambiamenti più importanti per destinatari e speditori autorizzati a seguito dell'introduzione della fase 5 per il regime comune di transito (NCTS) e del passaggio a Passar**

Il 1° giugno 2023 l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha messo in esercizio la prima versione di Passar, il nuovo sistema per il traffico delle merci. Per un miglior coordinamento di tutti gli attori coinvolti, l'UDSC e l'economia hanno concordato le seguenti tappe per il passaggio dalle applicazioni per le merci NCTS ed e-dec a Passar 1.0:

- passaggio **obbligatorio** a Passar di **tutti** i destinatari autorizzati il 17 marzo 2024 → transiti con destinazione in Svizzera;
- fase transitoria fino al 30 aprile 2024 per il passaggio a Passar degli speditori autorizzati → transiti con apertura in Svizzera.  
A inizio dicembre 2023 vi abbiamo informati in merito all'attivazione (ora già avvenuta) dell'operazione di apertura del transito internazionale quale speditore autorizzato nel processo al domicilio (PM3).

Le informazioni relative ai principali cambiamenti legati al passaggio a Passar sono state fornite il 15 maggio 2023 con l'adeguamento del regolamento 14-01 «Regime comune di transito». Il regolamento concernente il transito nazionale sarà adeguato a febbraio 2024.

Con la presente rammentiamo i punti principali:

## 1. Speditori autorizzati (SA)

- In occasione della dichiarazione delle merci per il transito nel quadro del regime comune di transito lo SA può utilizzare soltanto la **propria garanzia globale**. Passar verifica se lo SA corrisponde al titolare del regime o al titolare della garanzia globale.
- L'**utilizzo dell'importo di riferimento** della garanzia globale è monitorato dal sistema periferico di Passar Garanzia (cfr. cifra 6.3.2.2 del R-14-01).
- Quando tutti i Paesi contraenti della Convenzione relativa ad un regime comune di transito saranno passati alla fase 5 NCTS, per la dichiarazione delle merci per il transito sarà obbligatorio indicare la **voce di tariffa**. Si prevede che ciò sarà il caso il 2 dicembre 2024.
- Nel processo SA l'**attivazione** della dichiarazione delle merci per il transito avviene con il messaggio di attivazione. A seguito della dichiarazione delle merci per il transito, lo SA riceve dall'UDSC la comunicazione della liberazione delle merci oppure una decisione di controllo.
- Gli invii con **ufficio doganale di destinazione nei porti d'oltremare europei** generano spesso onerose procedure di ricerca. Raccomandiamo agli SA di indicare, nel campo destinato alle informazioni supplementari della dichiarazione di transito, l'indirizzo dello spedizioniere portuale al quale è fornito l'invio inserendo il codice 00200.  
Se viene comunque avviata una procedura di ricerca, il regime di transito può essere concluso successivamente, a condizione che l'ufficio doganale portuale rilasci un'attestazione relativa all'uscita della merce dal porto. Tale attestazione è inviata all'ufficio doganale di partenza dallo SA nella procedura di ricerca (in originale; cfr. anche cifra 7.9.3.3 del regolamento 14-01) oppure direttamente dall'ufficio doganale portuale (anche via e-mail).  
Ai fini della conclusione successiva del regime di transito lo SA può presentare anche prove alternative rilasciate da un'autorità doganale del Paese di destinazione. Queste prove devono essere presentate all'ufficio doganale di partenza in originale.
- A partire dal 1° maggio 2024, nel **traffico ferroviario** gli SA e le imprese di trasporto ferroviario non potranno più applicare il regime comune di transito semplificato con lettera di vettura CIM (cfr. anche cifra 4.2 del regolamento 16-01). Ciò significa che a partire da tale data gli SA dovranno effettuare una dichiarazione delle merci per il transito in Passar anche nel traffico ferroviario.

## 2. Destinatari autorizzati (DA)

- In risposta all'**annuncio di arrivo** non vi è più alcun termine d'intervento. Il DA riceve immediatamente una decisione di controllo dall'UDSC per ogni annuncio di arrivo, indipendentemente dal numero delle dichiarazioni delle merci per il transito indicate e dal fatto che vi siano riportati, o meno, osservazioni o sigilli.
- In caso di **decisione di controllo «sì»**, il corrispondente mezzo di trasporto è bloccato fino alla liberazione da parte dell'UDSC. Il DA non può effettuare operazioni (p. es. rimuovere il sigillo, scaricare la merce) al mezzo di trasporto bloccato.
- Non è più possibile effettuare uno **scarico anticipato** con documenti di transito relativi all'invio e annuncio di arrivo successivo. Il mezzo di trasporto può essere

scaricato solo dopo aver ricevuto il messaggio di richiesta di inventariazione. Ciò vale anche per i mezzi di trasporto senza sigilli.

- Se nella dichiarazione delle merci per il transito è indicato un sigillo, nel corrispondente annuncio di arrivo deve imperativamente essere riportato il **risultato della verifica dei sigilli**.
- Il **risultato dell'inventariazione** deve essere inviato entro quattro giorni, indipendentemente dall'esito (conforme o non conforme). A prescindere dal risultato dell'inventariazione, il DA può disporre delle merci e trattarle a livello logistico.
- Se in occasione dello scarico / dell'inventariazione lo SA constata differenze nella quantità di merce (p. es. merce in eccesso o mancante), deve annotare immediatamente l'**irregolarità**, contattare subito il mittente / vettore della merce e inviare il risultato all'ufficio doganale di destinazione insieme alle osservazioni di scarico (messaggio NT044 relativo al risultato dell'inventariazione). L'ufficio doganale di destinazione tiene conto di questa informazione quando invia il risultato del controllo all'ufficio doganale di partenza.

### 3. Obbligo di collaborazione dello SA in caso di risultato del controllo «non conforme» e in occasione della procedura di ricerca

- L'ufficio doganale di partenza deve chiarire, entro 14 giorni, i risultati del controllo non conformi dell'ufficio doganale di destinazione e deve comunicare a quest'ultimo il risultato di tali chiarimenti. Spesso i chiarimenti richiedono la collaborazione dello SA. In questi casi l'ufficio doganale di partenza informa lo SA con il messaggio elettronico IE049. Lo SA deve avviare immediatamente i chiarimenti e trasmettere, in modo adeguato (p. es. via e-mail), i dati necessari all'ufficio doganale di partenza.
- La **procedura di ricerca** è avviata allo scadere del termine di transito attraverso l'invio di una domanda di ricerca elettronica allo SA; questi deve **rispondere per via elettronica**. Se lo SA non reagisce o se non presenta nuovi elementi relativi alla procedura di ricerca presso l'ufficio doganale di destinazione all'estero, il BAZG concede all'ufficio doganale all'estero l'autorità della procedura di riscossione dei tributi.

Importante! Questo modo di procedere nella procedura di ricerca è nuovo e richiede una reazione immediata da parte dello SA (entro il periodo di risposta di 28 giorni). In caso contrario, egli si trova confrontato con una procedura di riscossione dei tributi da parte di un altro Paese contraente della Convenzione relativa ad un regime comune di transito.

### 4. Diversi

- A partire dal 17 marzo 2024 il **transito nazionale** deve avvenire esclusivamente in Passar. I transiti aperti in NCTS prima di questa data vengono conclusi in NCTS anche dopo il 17 marzo 2024.
- Il **regolamento 14** (R-14) contiene ulteriori informazioni sul transito nazionale e internazionale. Fornisce inoltre indicazioni dettagliate sui punti da osservare per l'apertura, lo svolgimento e la conclusione del regime. È disponibile in Internet: [www.bazg.admin.ch](http://www.bazg.admin.ch) → Documentazione → Regolamenti.
- La nuova documentazione per speditori e destinatari autorizzati (SDA) nonché la descrizione del processo SDA sono pubblicate sul [sito dell'UDSC](#).

- Tutte le informazioni relative a Passar sono riassunte nella pagina [www.passar.admin.ch](http://www.passar.admin.ch).

Vi ringraziamo del vostro sostegno a favore di uno svolgimento efficiente e senza intralci dei transiti.

Dogana XY [nome del livello locale]